



Risarcibile il danno morale anche in caso di micropermanente

## Descrizione

Lo afferma la Corte di Cassazione (sentenza n. 26985 del 2023) in una sentenza che peraltro ribadisce alcuni principi già precedentemente affermati (differenza ontologica dal danno biologico; estraneità del danno morale alla valutazione medico legale).

La Suprema Corte infatti definisce il danno morale ***“in uno stato d’animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico”***

In conseguenza di ciò ***“non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del “danno biologico” e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, sostanziandosi nella sofferenza interiore (dolore dell’animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, ecc.), sicché ove sia dedotta e provata l’esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale essi debbono formare oggetto di separata valutazione e liquidazione, anche nell’ambito del sistema delle micropermanenti”***.

## Categoria

1. Focus giuridico

## Data di creazione

14 Gen 2024